

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

XCII.

SEDUTA DI MARTEDÌ 19 DICEMBRE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RICCIO

INDICE

| | PAG. |
|---|---------------|
| Inversione dell'ordine del giorno: | |
| PRESIDENTE | 975 |
| Disegni di legge (Discussione e approvazione): | |
| Aumento dei contributi dello Stato a favore di enti ed iniziative turistiche. (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato). (3515) | 975 |
| PRESIDENTE, <i>Relatore</i> | 975, 976 |
| GAGLIARDI | 976 |
| SANNICOLÒ | 976 |
| SEMERARO, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i> | 976 |
| Modifica del termine fissato dall'articolo 1 della legge 19 dicembre 1956, n. 1421, sulla proroga del periodo di tutela delle opere dell'ingegno. (Modificato dalla I Commissione permanente del Senato). (3495/B). | 976 |
| PRESIDENTE | 976, 977, 979 |
| GAGLIARDI, <i>Relatore</i> | 977 |
| GIRAUDO, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i> | 978 |
| GREPPI | 978 |
| LAJOLO | 979 |
| MATTEOTTI MATTEO | 977 |
| SCIOLIS | 978 |
| Votazione segreta: | |
| PRESIDENTE | 980 |

La seduta comincia alle 19,10.

VERONESI, *Segretario* legge il verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito il disegno di legge: « Aumento dei contributi dello Stato a favore di enti ed iniziative turistiche » (3515), già approvato dal Senato.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Aumento dei contributi dello Stato a favore di enti ed iniziative turistiche (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (3515).

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento dei contributi dello Stato a favore di enti ed iniziative turistiche » (3515), e, quale *Relatore* di questo disegno di legge, comunico che la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere favorevole alla approvazione del provvedimento.

Il presente disegno di legge, che è stato approvato dalla IX Commissione permanente del

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1961

Senato, prevede un aumento dei contributi a favore degli Enti provinciali per il turismo, dell'Ente nazionale italiano per il turismo, di enti pubblici o di diritto pubblico, per iniziative e manifestazioni che interessino il movimento turistico e di enti che, senza scopo di lucro, svolgano attività diretta ad incrementare il movimento dei forestieri ed il turismo sociale o giovanile.

La copertura della spesa è regolare e, pertanto, raccomando l'approvazione del disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

GAGLIARDI. Esprimo il mio plauso al Governo anche se l'ammontare dei nuovi fondi stanziati non è certo rilevante!

SANNICOLO'. Avendo sempre lamentato l'esiguità dei fondi che il Governo mette a disposizione per lo sviluppo del turismo italiano non possiamo, senza contraddirci, non approvare questo disegno di legge, pur rilevando che l'aumento dei contributi è contenuto entro termini molto modesti.

Cogliamo questa occasione per ricordare che non siamo soddisfatti dell'attività svolta dagli organismi preposti allo sviluppo turistico in Italia; tale questione esula dall'ordine del giorno della odierna seduta, ma continueremo a sollevarla, riservandoci ogni iniziativa in proposito.

SEMERARO, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. A nome del Governo raccomando l'approvazione del disegno di legge. Il Ministro del turismo continuerà a chiedere al Governo ulteriori stanziamenti di fondi per questa attività.

PRESIDENTE, *Relatore*. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo agli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1961-1962 lo stanziamento annuo relativo al contributo dello Stato a favore:

a) degli Enti provinciali per il turismo, previsto dall'articolo 10 della legge 4 marzo 1958, n. 174, è elevato da lire 2.900 milioni a lire 3.500 milioni;

b) dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), previsto dalla legge 4 agosto 1955, n. 705, è elevato da lire 1.055 milioni a lire 1.355 milioni;

c) di enti pubblici o di diritto pubblico, per iniziative e manifestazioni che

interessino il movimento turistico, previsto dalla legge 4 agosto 1955, n. 702, è elevato da lire 300 milioni a lire 450 milioni;

d) di enti che, senza scopo di lucro, svolgano attività diretta ad incrementare il movimento dei forestieri ed il turismo sociale o giovanile, previsto dall'articolo 12 della legge 4 marzo 1958, n. 174, è elevato da lire 100 milioni a lire 150 milioni.

Per il contributo di cui alla lettera a) del precedente comma è altresì autorizzato uno stanziamento straordinario di lire 100 milioni.

(È approvato).

ART. 2.

Alla copertura dell'onere relativo al primo comma del precedente articolo, si provvederà, per l'esercizio 1961-62, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 393 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.

All'onere relativo al secondo comma del precedente articolo, si farà fronte con una quota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge 28 luglio 1961, n. 828, concernente modifiche al regime tributario dei contratti di appalto e delle concessioni di pubblico servizio agli effetti dell'imposta di registro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifica del termine fissato dall'articolo 1 della legge 19 dicembre 1956, n. 1421, sulla proroga del periodo di tutela delle opere dell'ingegno (Modificato dalla I Commissione permanente del Senato) (3495-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica del termine fissato dall'articolo 1 della legge 19 dicembre 1956, n. 1321, sulla proroga del periodo di tutela delle opere dell'ingegno » (3495-B), modificato dalla I Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Gagliardi, Relatore, ha facoltà di parlare.

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1961

GAGLIARDI, *Relatore*. Il Senato ha modificato il disegno di legge sottoposto al nostro esame riducendo ad un anno la proroga del periodo di tutela delle opere dell'ingegno venendo, così, incontro a talune istanze che mi pare fossero emerse, anche nella nostra Commissione, durante il precedente dibattito.

È evidente la opportunità di non apportare, oggi, ulteriori modifiche al testo trasmessoci dal Senato proprio per non pregiudicare l'attività della Casa di ricovero per vecchi musicisti di Milano.

La proroga di un anno delle norme attualmente in vigore consente di approntare, nel 1962, un disegno di legge per regolamentare tutta la materia della tutela delle opere dell'ingegno anche riguardo agli eredi degli autori e di stabilire un adeguato finanziamento per la Casa di ricovero dei musicisti « G. Verdi » di Milano.

Pertanto, chiedo alla Commissione di approvare le modifiche apportate dal Senato al testo del disegno di legge, già da noi approvato nella precedente seduta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MATTEOTTI MATTEO. Chiedo venia ai colleghi per non aver partecipato alla seduta della nostra Commissione durante la quale venne approvato il testo successivamente trasmesso al Senato; chiedo venia anche perché — all'ultimo momento, dopo aver preso visione della materia — intervengo per esprimere un pensiero che, in fondo, è contrario al provvedimento stesso.

I motivi che mi inducono a manifestare questo mio pensiero contrario, possano essere ricavati soprattutto dalla constatazione che la nostra legislazione, in materia di protezione delle opere dell'ingegno, è basata su una disposizione di legge che fissa in cinquanta anni il termine di prescrizione dei diritti degli eredi.

In altri paesi, analoghi termini sono stati prorogati per motivi inerenti ad eventi bellici. Proroghe di tal genere erano giustificate dalle condizioni oggettive per cui venivano proposte. Successivamente, mentre negli altri paesi si è cominciato a ridurre progressivamente questi termini, noi, in Italia, abbiamo varato, invece, una proroga delle disposizioni vigenti ed esattamente dal 1951 al 1961, per cui, praticamente, abbiamo portato il periodo cinquantennale previsto dalla nostra legislazione a sessanta anni.

Inoltre, da noi, si sono manifestate delle tendenze e degli orientamenti — il mio avviso

è del tutto contrario — volti a proporre un ulteriore allargamento di questo periodo: si è parlato, persino, di 80 anni e siamo arrivati ad una disparità di vedute tra i nostri orientamenti e quelli in atto in altri paesi. Mi riferisco, in particolare, ad un avvenimento piuttosto recente: la Società italiana autori editori ha proposto al Consiglio d'Europa, una proroga dei termini attuali ed in quella sede i paesi, che in linea di massima si sono dichiarati favorevoli, sono stati oltre l'Italia e la Spagna soltanto uno o due, mentre i rappresentanti di tutte le altre nazioni, si sono dichiarati contrari.

Aggiungo che questi orientamenti di altri paesi, in materia di durata del periodo di tutela delle opere dell'ingegno hanno avuto il loro peso ed effetto anche in sede di modifica del disegno di legge che stiamo discutendo, tant'è vero che dai cinque anni inizialmente previsti per questa nuova proroga, dopo quella concessa dal 1951 al 1961, la nostra Commissione li ha ridotti a due, ed a un anno il Senato.

Però, a mio avviso, la proroga decennale, prima, e quest'altra che ci appresteremo a votare, hanno creato in Italia un regime di particolare protezione per un gruppo privatistico che ha beneficiato di condizioni di privilegio. Sono scaduti i termini di tutela per le opere di molti altri autori, mentre la casa editrice che beneficia dei regimi protezionistici delle opere di Verdi, gode, ancor oggi, di condizioni di privilegio.

Sappiamo, da documenti che abbiamo letto in giornali o riviste o che comunque abbiamo avuto occasione di conoscere, che avvalendosi dell'attuale regime protezionistico questa casa ha reso impossibile ogni revisione di carattere critico dalle singole opere e si è, altresì, difesa da iniziative concorrenziali che le sarebbero potute venire da case editrici straniere ed italiane, in quanto essa detiene la disponibilità dei manoscritti.

Si aggiunge, però, a giustificazione di questa richiesta di proroga di un anno, che se tale regime protezionistico non venisse ulteriormente prorogato, si troverebbe scoperta la casa di riposo « G. Verdi », cui viene devoluta una parte dei diritti delle opere.

Mi rendo conto che questi sono motivi obiettivi e che intervengono fattori di ordine morale e psicologico, ma non vedo quali conseguenze negative potrebbe determinare la scadenza della legge fondamentale dato che, per esempio, si potrebbe rapidamente, qui in Commissione in sede legislativa, prendere in

esame ed approvare il progetto di legge che attualmente si trova al Senato, una volta che fosse stato approvato da quel ramo del Parlamento, e che stabilisce un contributo a favore della casa di riposo Giuseppe Verdi.

Non vedo il nesso che esiste fra la proroga della disposizione protettiva e la necessità di assicurare alla Casa di riposo « G. Verdi » i proventi che le consentano di continuare nella sua benefica opera.

In un articolo pubblicato circa un anno fa in un settimanale, l'atteggiamento della casa editrice italiana che detiene il regime monopolistico fu paragonato a quello di un industriale che non vuole adeguarsi ai tempi.

Desidero sottoporre all'attenzione dei colleghi e del Sottosegretario Giraudo questa mia proposta: ritengo opportuno esaminare la possibilità di lasciar cadere la legge fondamentale avendo compiuto il suo ciclo di 60 anni, senza stabilire ulteriori proroghe; e, anche se siamo alla chiusura di questa sessione dei lavori parlamentari, di invitare il Governo a sollecitare il Senato perché sia esaminata la proposta di legge n. 1766, la cui approvazione consentirebbe di superare il problema del finanziamento per la Casa di riposo « Giuseppe Verdi » assicurandole degli adeguati contributi da parte della pubblica amministrazione.

A questa soluzione mi induce anche la preoccupazione che, nonostante la buona volontà del Sottosegretario Giraudo — che in altra sede è stato molto esauriente — ci si inoltri in una serie di proroghe, come è avvenuto per altri provvedimenti.

SCIOLIS. Intervengo non per ripetere quanto ho avuto occasione di dire nella precedente seduta, allorché fui messo in minoranza da argomentazioni sostanzialmente uguali a quelle che ha addotto l'onorevole Matteotti Matteo e da altre considerazioni. Debbo dire che rimango dell'opinione che la legge sulla tutela delle opere dell'ingegno vada modificata per provvedere alla Casa di riposo « Giuseppe Verdi » ed ai problemi connessi con questa materia. La materia è interessante, si rivolge a motivi profondi che interessano la socialità, la proprietà e che richiedono una adeguata preparazione.

La volta scorsa avevo sostenuto che la proroga fosse limitata ad un anno, ma la Commissione ritenne opportuno fissarla in due anni per provvedere adeguatamente, con un più largo margine di tempo, alla preparazione di una nuova legge in merito.

Le dichiarazioni del Sottosegretario Giraudo e la nostra volontà, che può essere ricondotta alla volontà della Camera, mi sembrano orientate nel senso di insistere perché al più presto possibile questo problema venga affrontato.

Il Senato, dandomi ragione a distanza, e senza che siano intervenuti dei contatti con i colleghi della Camera, si è assunto l'impegno — che deve essere mantenuto — di rivedere legislativamente e risolvere il problema del monopolio in questa materia, che è quello della casa Ricordi e delle sovvenzioni alla Casa di riposo « G. Verdi ».

Per queste ragioni sono dell'avviso che si debbano approvare le modifiche al testo introdotte dal Senato al fine di evitare una carenza di legge.

GREPPI. Non ho modificato la mia opinione rispetto a quanto ho detto nella precedente seduta.

Io avevo ritenuto che si dovesse concedere una proroga di tre anni, in quanto il Sottosegretario Giraudo aveva preannunciato la possibilità di stabilire in un tempo ragionevole una nuova legislazione in merito; questa mia proposta era diretta ad evitare una carenza legislativa ma, poi, avevo accettato una proroga di due anni.

Non ho nulla in contrario, di fronte alla decisione del Senato, di accettare la riduzione della proroga e ritengo eccessivo far scadere il termine e lasciar maturare una situazione che da ogni punto di vista, non soltanto amministrativo e giuridico, sarebbe pericolosa. Il collega Matteotti Matteo, a ragione, propone di intervenire a favore della Casa di riposo « Giuseppe Verdi » con un provvedimento, specifico ma sono scettico che si possa inserire nel giro di pochi giorni, nei lavori della nostra Commissione, tale provvedimento, approvarlo e renderlo esecutivo, senza di che la Casa di riposo « Giuseppe Verdi » verrebbe a trovarsi in una pesante situazione che si rifletterebbe anche in coloro che, per meriti innegabili, la occupano e vi stanno concludendo la loro vita.

Propongo di aderire, se necessario, alla riduzione della proroga ad un anno senza alcuna ulteriore modifica.

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Non sto ad illustrare i motivi che hanno indotto il Governo a proporre questa proroga della legge sulla tutela delle opere dell'ingegno.

Le argomentazioni dell'onorevole Matteotti Matteo, in sostanza, sono quelle emerse

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1961

dal dibattito precedente ed in modo più accalorato nella discussione al Senato.

Il Senato si è reso conto della estensione della materia e della delicatezza del problema ed ha riconosciuto una priorità alla iniziativa del Governo rispetto alla iniziativa del Parlamento, senza nulla togliere ai meriti del Parlamento stesso.

Soprattutto in riferimento alla casa « Giuseppe Verdi » non si poteva, per motivi di ordine morale e data la situazione, lasciare un solo giorno senza protezione legislativa questa istituzione.

D'altra parte l'impegno che io ho preso al Senato, intendo confermarlo qui alla Camera. Ho detto che, nei primi mesi del prossimo anno, avrei presentato un disegno di legge per assicurare alla Casa Verdi il finanziamento necessario alla sua attività.

Ora, su 133 milioni di lire, a tanto ammonta il bilancio annuale della Casa di riposo « G. Verdi », ben 65 milioni derivano da diritti di autore, di cui solo 25 milioni provengono dal mercato italiano, gli altri dall'estero. Ci sono, inoltre, altri 20 milioni di lire che lo Stato passa alla Casa Verdi, in virtù di una legge del 1954. D'altra parte, la proposta di legge cui si riferiva l'onorevole Matteotti Matteo, la n. 1766 e che si trova davanti al Senato ha un vizio di origine in quanto, riferendosi al gettito erariale sui diritti delle opere dovuto allo Stato, istituirebbe un impegno di scopo, mentre lo Stato iscrive nelle entrate del proprio bilancio questi proventi senza riferimenti specifici all'impiego che ne deve esser fatto.

Detto questo aggiungo che se le Commissioni del Senato e della Camera, dopo aver attentamente studiato il problema, hanno ridotto il termine da cinque anni ad un anno, ciò sta a significare ed a dimostrare in maniera evidente che, da parte del Parlamento, si è voluto assolutamente condizionare questo disegno di legge, cioè la durata della proroga, all'impegno del Governo di provvedere direttamente con finanziamento autonomo, nel tempo strettamente necessario, alla Casa di riposo « Giuseppe Verdi » e rivedere anche la legge sui diritti di autore, i cui studi sono già in fase di avanzata elaborazione per quanto riguarda la Presidenza del Consiglio. Spero che, entro la prossima primavera, il relativo disegno di legge possa essere presentato al Parlamento.

LAJOLO. Poiché il Sottosegretario di Stato, Giraudo ha accolto la sostanza di quanto proposto dal collega Matteotti Matteo, so-

stanza già chiarita nella precedente seduta dai colleghi della maggioranza, ed ora c'è stata data, responsabilmente, la comunicazione della presentazione da parte del Governo di questo nuovo disegno di legge, noi non voteremo contro la proroga limitata ad un anno ma, essendo il nostro orientamento determinato dalla necessità di rivedere tutta questa posizione — per non dire alla Casa Ricordi che la Camera appoggerebbe un diritto che non è più tale — noi ci asterremo dalla votazione.

Non votiamo contro, per non danneggiare quanto il collega Greppi ha precisato e perché confidiamo che il Sottosegretario Giraudo, tenga fede agli impegni assunti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla I Commissione del Senato al testo da noi già approvato.

La nostra Commissione aveva approvato il primo comma dell'articolo 1, nel seguente testo:

« Al termine del 31 dicembre 1961, previsto dall'articolo 1 della legge 19 dicembre 1956, n. 1421, concernente la proroga del periodo di tutela delle opere dell'ingegno, è sostituito il termine del 31 dicembre 1963 ».

La I Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

« Al termine del 31 dicembre 1961, previsto dall'articolo 1 della legge 19 dicembre 1956, n. 1421, concernente la proroga del periodo di tutela delle opere dell'ingegno, è sostituito il termine del 31 dicembre 1962 ».

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 1 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

Il secondo comma dell'articolo 1 è rimasto identico.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

« La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1962 ».

La I Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio 1962 ».

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1961

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato, subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei due disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Aumento dei contributi dello Stato a favore di enti ed iniziative turistiche » (3515). (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato).

| | |
|---------------------------|----|
| Presenti | 25 |
| Votanti | 23 |
| Maggioranza | 13 |
| Astenuti | 2 |
| Voti favorevoli | 23 |
| Voto contrari | 0 |

(La Commissione approva).

« Modifica del termine fissato dall'articolo 1 della legge 19 dicembre 1956, n. 1421, sulla proroga del periodo di tutela delle opere

dell'ingegno » (Modificato dalla I Commissione permanente del Senato) (3495-B):

| | |
|---------------------------|----|
| Presenti | 25 |
| Votanti | 15 |
| Maggioranza | 8 |
| Astenuti | 10 |
| Voti favorevoli | 15 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Borin, Carrassi, Cervone, Conci Elisabetta, Di Giannantonio, Ferri, Gagliardi, Greppi, Lajolo, Lattanzio, Liberatore, Malfatti, Mattarelli Gino, Matteotti Matteo, Nanni, Pintus, Pucci Ernesto, Rampa, Riccio, Russo Spena, Sannicolò, Schiavetti, Sciolis, Veronesi e Vestri.

Si sono astenuti:

Sul disegno di legge 3515: Ferri, Schiavetti.

Sul disegno di legge 3495-B: Carrassi, Ferri, Greppi, Lajolo, Liberatore, Matteotti Matteo, Nanni, Sannicolò, Schiavetti e Vestri.

La seduta termina alle 20.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI